Disposta la cancellazione dal Registro di n. 3.424 revisori persone fisiche e n. 21 società di revisione già sospesi

Con decreto dell'Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, è stata disposta la **cancellazione dal Registro dei revisori legali** ai sensi dell'articolo 24-*ter*, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, di **n. 21 società di revisione** e di complessivi **n. 3.424 revisori persone fisiche** a **causa del mancato versamento del contributo annuale** di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La cancellazione segue il provvedimento MEF – RGS – Prot. 47667 del 17 marzo 2021 con il quale era stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 39 del 2010 (**di seguito riportato**), di n. 26 società di revisione legale e di n. 4.026 revisori persone fisiche **che alla data del 16 marzo 2021 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un'annualità** nel periodo 2019-2020, nonché di n. 1 revisore moroso per almeno un'annualità nel periodo 2016-2020. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall'articolo 24-*ter*, comma 4, risultavano ancora n. 21 società di revisione legale e n. 3.424 revisori persone fisiche, che non avevano regolarizzato la propria posizione contributiva, il citato decreto dell'Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, ne ha disposto la **cancellazione.**

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS – Prot. 252353 del 22/09/2021 – è consultabile sul sito *internet* della Ragioneria generale dello Stato all'indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

---

Il testo dell'articolo 24-*ter* (*Sospensione per morosità*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo inserito dall' art. 21, decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito integralmente il Capo VIII. CAPO VIII – Sanzioni amministrative e penali

1. *Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.*

2. *Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

3. *Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.*

4. Decorsi ulteriori 6 mesi *dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.*

A tal proposito si ricorda che con la risposta n. 27 delle "*Domande Frequenti*" pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it si legge:

Domanda n.27

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità **può reiscriversi** al registro della revisione legale **una volta versato quanto dovuto**, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il

modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell'incarico di revisione legale di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, **né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione.** *(Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)*